

VADEMECUM

Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo, NOVITÀ dal 2025 per Punteggio preruolo, continuità e figli

LE PROVVISORIE VANNO REDATTE ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL 25/03/2025

Punteggio per i figli:

Punteggio da attribuire per i figli:

- **punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni;**
- **punti 4 per ogni figlio d'età superiore ai sei anni e inferiore a 18 e per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.**

Evidenziamo che il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025.

Punteggio di continuità:

Nel nuovo CCNI 2025/28 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:

- 4 punti il primo anno di servizio
- 4 punti il secondo anno di servizio
- 4 punti il terzo anno di servizio
- 5 punti il quarto anno di servizio
- 5 punti il quinto anno di servizio

Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio.

L'ipotesi di CCNI prevede anche la valutazione della **continuità di servizio nel comune di titolarità, per la quale sono attribuiti punti 1 per ciascun anno di servizio.** Non è però possibile cumulare nel medesimo anno scolastico il

punteggio di continuità nella scuola e quello nel comune (tale disposizione era già presente nel precedente contratto).

L'anno in corso non è valutabile.

I docenti neo immessi o neo trasferiti, infatti, sono inseriti nella graduatoria interna in coda rispetto a tutti i colleghi facente parte dell'organico, indipendentemente dal loro punteggio.

Trasferimento, assegnazione provvisoria, aspettativa e dottorato di ricerca interrompono la continuità.

Anzianità di servizio pre-ruolo:

Per i docenti che nello stesso anno scolastico hanno prestato servizio in diversi gradi di istruzione, verrà riconosciuto il punteggio relativo al contratto a tempo determinato di maggior durata, se uno dei gradi coincide con quello di attuale titolarità.

Il servizio di preruolo ai fini della graduatoria interna d'istituto viene **valutato in maniera differente se svolto in un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.**

Ad esempio, un docente attualmente titolare nella scuola secondaria di secondo grado che abbia maturato un anno di preruolo nel **medesimo grado** vedrà riconosciuti **quattro punti**.

Tuttavia, se quello stesso anno di preruolo è stato svolto nella scuola secondaria di primo grado, il punteggio assegnato sarà di **tre punti**.

Mentre se quell'anno di preruolo è stato svolto nella scuola primaria o dell'infanzia, il punteggio assegnato sarà di **tre punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi**.

Evidenziamo che:

- **è valutabile il servizio pre-ruolo se** (nel corso del 2024) sia prestato un servizio – anche non continuativo – per almeno **180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale** o, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative;
- **è valutabile il servizio pre-ruolo** prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;

- **per i titolari su posto di sostegno**, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
- **il punteggio suddetto si raddoppia**, se il servizio è prestato nelle piccole isole.
- **il servizio nelle paritarie va inserito solo fino al 2007/08 o con ricorso per ricostruzione di carriera.**

Esclusioni: (mettere docente 1/2/3 senza nome e cognome)

l'articolo 13, comma 2, del CCNI 2022/25 afferma che, **sono esclusi dalle graduatorie interne** (quindi non rischiano di perdere il posto), a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola), **i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII)** di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 succitato. Nello specifico:

- Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”;
- Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”;
- Punto IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”;
- Punto VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.

Riguardo ai docenti di cui al punto IV “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” precisiamo quanto segue:

- il D.lgs. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico per cui più fratelli/sorelle, che assistono lo stesso genitore con grave disabilità, sono esclusi entrambi dalla graduatoria; analogamente, sono esclusi più fratelli/sorelle, che assistono lo stesso fratello/sorella con grave disabilità, in caso di scomparsa o impossibilità all'assistenza, perché totalmente inabili, da parte dei genitori.
- la certificazione della condizione di disabilità della persona assistita deve essere permanente nel caso di assistenza al genitore, mentre può essere rivedibile nei casi di assistenza al coniuge o al figlio, purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria;
- i soggetti interessati possono essere esclusi dalle graduatorie in esame solo se titolari in una scuola ubicata nella provincia domicilio dell'assistito. Inoltre, qualora la predetta scuola si trovi in un comune diverso da quello di domicilio dell'assistito, gli stessi potranno essere esclusi dalle graduatorie in parola solo se abbiano presentato, per l'a.s. di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV, ossia indicando come prima preferenza il comune di domicilio dell'assistito oppure uno o più scuole comprese in esso, ferma restando l'obbligatorietà di esprimere la preferenza sintetica comune.

- Quanto, invece, ai docenti di cui al punto III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”;

in vista del quesito cui risponderemo di seguito, si precisa che il personale interessato è quello di seguito riportato:

- *1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;*
- *2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;*
- *3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.*

TITOLI:

IL TFA NON E’ VALUTABILE (nota 11)

PARTECIPAZIONE ESAMI DI STATO:

DANNO PUNTEGGIO SOLO DALL’A.S. 1998/1999 ALL’A.S. 2000-2001